



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Provincia di Livorno

UFFICIO TRIBUTI

Allegato alla deliberazione di C.C. n° 13 del 29/03/2003

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Art. 1

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

4. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile, per ragioni di particolare interesse pubblico e per irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività, alle seguenti tipologie di occupazioni:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R. che effettuano occupazioni con finalità di assistenza, di previdenza, di sanità, di educazione, di cultura e ricerca scientifica, ricreativa e sportiva;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

h) gli spazi riservati alla sosta dei Taxi;

i) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

l) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, politiche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro;

m) le occupazioni inferiori a 0,50 metri quadrati o lineari;

n) i passi carrabili e gli accessi carrabili.

5. Non si applica inoltre alle seguenti occupazioni occasionali:

- occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi)

con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 2

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 3

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate **a bimestri**.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 4

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine vengono stabilite tre **categorie**. La classificazione di strade ed aree pubbliche viene così riportata:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I CATEGORIA

- | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1) l.mare degli Eroi (da via Pisa a via Amalfi) | 2) l.mare Mibelli |
| 3) piazza Cavour | 4) piazza Dante Alighieri |
| 5) piazza della Vittoria (Marina di Campo) | 6) piazza dei Granatieri |
| 7) piazza Libio Gentini | 8) piazza Giovanni da Verrazzano |
| 9) piazza Milano | 10) piazza San Gaetano |
| 11) piazza Teseo Tesei | 12) piazza Torino |
| 13) piazza Vittorio Emanuele (M.di C.) | 14) salita degli Ulivi |
| 15) salita del Salandro | 16) traversa via Fattori |
| 17) traversa via Marconi | 18) via Antonio Pacinotti |
| 19) via Amalfi | 20) via Antoniotto Usodimare |

- | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 21) via Bellavista | 22) via Luigi Boccherini |
| 23) via Bologna | 24) via Giosuè Carducci |
| 25) via delle Ginestre (primi 100 metri) | 26) via Gaetano Donizetti |
| 27) via Fattori | 28) via Firenze |
| 29) via Fucini | 30) via Giuseppe Garibaldi |
| 31) via Genova | 32) via Giuseppe Giusti |
| 33) via Guglielmo Marconi | 34) via Pietro Mascagni (fino a via Amalfi) |
| 35) via Nicoloso da Recco | 36) via Nino Bixio |
| 37) via Pisa | 38) via Giacomo Puccini |
| 39) via Roma | 40) via Venezia |
| 41) via Giuseppe Verdi | 42) viale Giuseppe Pietri |
| 43) vicolo Alfredo Catalani | 44) vicolo Giuseppe Mazzini |

**ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
II CATEGORIA**

Tutte le aree non incluse nella prima categoria e nella successiva terza categoria.

**ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
III CATEGORIA**

Le frazioni di San Piero, Sant'Ilario, La Pila e le località di Filetto e Bonalaccia.

Art. 5

Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo

I categoria tariffa base €. 0,88	II categoria tariffa base ridotta al 56,8182%	III categoria tariffa base ridotta al 39,7727%
-------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

I categoria tariffa base €. 0,44	II categoria tariffa base ridotta al 56,8182%	III categoria tariffa base ridotta al 39,7727%
-------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 6 del presente regolamento, è determinata a fasce orarie:

- I FASCIA ORARIA: fino a 7 ore, con riduzione della tariffa base del 50%
- II FASCIA ORARIA: oltre le 7 ore, con applicazione della tariffa intera.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale di **20,00 %** della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A).

Art. 6

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 5 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 8 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a **0,01** e superiore a **10,00**.

Art. 7

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati - con esclusione delle occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi - sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

2) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni in aree di parcheggio

Nelle aree vincolate a parcheggio gestite direttamente dall'amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in **mq 12**, corrispondente al singolo posto - auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. 3.

3) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, individuati con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 86 del 25.07.1994, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di **7 ore**. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 8

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

A) PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

	<i>Tipologia</i>	Tariffa base	Coefficienti di valutazione economica		
			Cat. I (100%)	Cat. II (56,8182%)	Cat. III (39,7727%)
1	ordinaria del suolo	0,880	1,250	0,710	0,497
2	ordinaria per spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,440	1,250	0,710	0,497
3	aree di mercato settimanale	0,880	1,000	0,568	0,398
4	attività dello spettacolo viaggiante	0,880	0,030	0,017	0,012
5	commercio in forma itinerante	0,880	1,000	0,568	0,398
6	impalcature ponteggi e cantieri per l'edilizia	0,880	0,300	0,170	0,119
7	pubblici esercizi, bar, ristoranti	0,880	0,500	0,284	0,199
8	altre attività commerciali	0,880	1,250	0,710	0,497
9	produttori agricoli che vendono il loro prodotto	0,880	0,030	0,017	0,012

B) PER OCCUPAZIONI PERMANENTI:

		Coefficienti di valutazione economica			
	<i>Tipologia</i>	Tariffa base	Cat. I (100%)	Cat. II (56,8182%)	Cat. III (39,7727%)
1	ordinaria del suolo	0,176	2,110	1,199	0,839
2	ordinaria per spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,088	2,110	1,199	0,839
3	cisterne interrato ad uso di singola abitazione o condomini fino a 6 appartamenti per cittadini ivi residenti	esente	-	-	-
4	cisterne interrato ad uso condomini oltre 6 appartamenti (al mq)	0,088	31,133	17,689	12,382
5	parcheggi per residenti	0,176	0,240	0,136	0,095
6	tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,176	0,340	0,193	0,135
7	distributori di carburante	0,176	0,040	0,023	0,016
8	pubblici esercizi, bar, ristoranti	0,176	1,310	0,744	0,521
9	carico e scarico merci	0,176	8,500	4,830	3,381
10	Impianti pubblicitari	0,176	0,250	0,142	0,099
11	chioschi e simili	0,176	2,120	1,205	0,843
12	altre attività commerciali	0,176	3,280	1,864	1,305

Art. 9

Criteria ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 5 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 8. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

- **FORMULA: $PTB \times CE \times MQ / ML \times 365$**

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A);

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 5 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 8. L'importo così ottenuto va ripartito a fasce orarie (FO) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

- **FORMULA: $TB \times CE: MFO$ (misura della fascia oraria) $\times MQ/ML$**

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, vanno detratti gli altri oneri previsti da disposizioni di legge riscossi dal comune per la medesima concessione.

3. Il canone per le occupazioni temporanee riguardante la tipologia dei "Pubblici esercizi, Bar e Ristoranti" e delle "altre attività commerciali" è applicato con la tariffa base nei mesi di luglio e agosto; con la tariffa base ridotta al 75 per cento nei mesi di giugno e settembre; con la tariffa base ridotta al 62,50 per cento nei mesi di maggio e ottobre; con la tariffa base ridotta al 50 per cento nei mesi di marzo e aprile; con la tariffa base ridotta al 12,50 per cento nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio. In ogni caso il canone dovuto non può essere inferiore ad un bimestre delle rispettive categorie di appartenenza.

4. Il canone viene determinato secondo il combinato disposto di cui all'articolo 5, relativo alla determinazione della tariffa base, e all'articolo 8, relativo ai coefficienti di valutazione economica. Tale canone può essere variato annualmente in sede di approvazione delle tariffe e dei canoni con atto deliberativo separato senza dover modificare il regolamento.

Art. 10

Criteria particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di

vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata come segue :

- **€. 0,78 per utenza** (avendo il comune ha una popolazione inferiore a 20.000 abitanti);

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a **€. 516,46**. La medesima misura di €. 546,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi ove per attività strumentale deve intendersi quella direttamente connessa all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 11

Agevolazioni ed esenzioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 9 del presente regolamento, è ridotto per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. del **10 %**.

2. Si esentano dal pagamento del canone le occupazioni effettuate da associazioni ed enti morali che abbiano finalità umanitarie e ambientalistiche.

Art. 12

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante:

- versamento diretto alla tesoreria del comune;
- su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;
- mediante sistema bancario;
- per il tramite del concessionario previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

3. Per importi superiori a **€. 260,00** il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in **4 rate** senza interessi di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di **gennaio, aprile, luglio, ottobre**. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. Qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno e - per le occupazioni temporanee - se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

4. L'importo del canone da pagare deve essere arrotondato per difetto o per eccesso alle mille lire più prossime.

Art. 13

Sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni si fa riferimento al "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative", in mancanza di questo le sanzioni si applicano nel modo seguente:

a) per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al **100 %** del canone.

b) per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre **30 giorni** decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i **30 giorni** di cui sopra.

2. La sanzione stabilita nel comma 1 lettera a), è ridotta del **75%** nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 1 lettera b).

3. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 14

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di **60 giorni**.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di **12 mesi** dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n° 639 del 14.04.1910.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di **3 anni** dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 15

Funzionario responsabile

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 16

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

3. Limitatamente al primo anno di entrata in vigore del presente regolamento la scadenza del pagamento del canone annuo è differita al 30 aprile.

Art. 17

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.